

Zeitschrift:	Treterre : semestrale di Terre di Pedemonte e Centovalli
Herausgeber:	Associazione Amici delle Tre Terre
Band:	- (2001)
Heft:	37
 Artikel:	Note di storia medievale pedemontese ricavate dalle antiche Pergamene. 2. Gli statuti dell'antico Comune di Pedemonte del 1473
Autor:	[s.n.]
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-1065721

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Verscio: sagrato della chiesa di San Fedele, dove un tempo si tenevano le assemblee della vicinanza.

NOTE DI STORIA MEDIEVALE PEDEMONTESI RICAVATE DALLE ANTICHE PERGAMENE

2. Gli Statuti dell'antico Comune di Pedemonte del 1473

Nell'autunno del 1996 (Treterre n. 27) pubblicai alcune note di storia medievale tegnese sulla base dei contenuti delle antiche pergamene, che coprono un periodo di tempo che va dal 1229 al 1577. In questo numero della rivista, voglio invece rivolgere un momento di attenzione agli antichi statuti tardo medievali del Comune Maggiore di Pedemonte (Verscio, Cavigliano, Auressio).

Don Pio Meneghelli, parroco di Verscio, li raccolse, studiò e pubblicò nel Bollettino Storico della Svizzera Italiana (ottobre-dicembre 1909). Nell'introduzione si legge: "L'originale, che è nell'archivio patriziale a Cavigliano, forma un codice membranaceo in 4° piccolo, di carte 27 non numerate, cm. 20x14, rilegato con pergamena. Le rubriche sono in rosso e le iniziali dei vari capitoli sono pure in rosso, ad eccezione dei quattro ultimi e della risoluzione assemblearia posta in fine.

Sulla prima pagina (secondo foglio) in margine sono alcune miniature a colori rosso, turcino e aranciato, e in basso è delineato uno stemma con croce rossa le cui braccia raggiungono le estremità dello scudo e lo dividono in quattro parti simmetriche. Forse lo stemma dell'antico Comune?"

Nel 1464, il territorio dell'antico Comune di Pedemonte venne smembrato in tre parti: una fu assegnata in proprio a Tegna, una seconda a Verscio, Cavigliano e Auressio e la terza rimase indivisa. Così si legge in due pergamene dello stesso anno, rispettivamente del 30 luglio e del 17 settembre.

Ambedue citano un arbitrato che gli uomini delle quattro comunità si impegnavano ad accettare, sotto pena di cento ducati d'oro.

Vennero quindi "segnati i rispettivi confini indicati i diritti e i doveri delle due parti e fissata in lire terzole 10 la mercede degli arbitri...".

Dopo la defezione di Tegna, le terre di Verscio, Cavigliano e Auressio si trovarono nella necessità di adottare nuovi statuti, perché quelli precedenti (purtroppo andati dispersi), non erano più validi. Bisognava per lo meno adattarli alla nuova situazione territoriale, politica ed economica venutasi a creare con la divisione sopracitata, affinché il territorio comunale

ridimensionato continuasse a garantire sopravvivenza e benessere all'intera comunità. Il 1° gennaio del 1473 (nove anni dopo la separazione da Tegna) il Consiglio e la Vicinanza delle terre di Verscio, Cavigliano e Auressio si riunirono sul sagrato della chiesa di San Fedele per discutere ed approvare le nuove regole, preparate dai delegati Paolo Artuxi di Verscio, consolle del Comune, coadiuvato da Domenico fu Giacomo Brentalli e Giovanni fu Petrolo Rossetti di Cavigliano, Alberto fu Borghini di Verscio, Zanello fu Domenico Bianchetti di Auressio. Non si trattava di stravolgere vita, usi e tradizioni di una comunità che, come tante altre, si reggeva ormai da qualche secolo, bensì di adattare le vecchie norme alla nuova situazione; gli statuti stessi affermano infatti che scaturiscono da una revisione di altri più antichi.

Sono scritti in latino, un latino tardo, di non facile lettura e infarcito di numerosi termini "volgari" o dialettali. All'inizio del secolo scorso furono studiati dal punto di vista linguistico da P.E. Guarnerio, che pubblicò un interessante contributo nel Bollettino Storico della Svizzera Italiana (n. XXXIII, 1911).

L'intero corpus degli Statuti è costituito da un lungo preambolo seguito da 85 articoli riguardanti svariati argomenti, come si può vedere nell'elenco pubblicato a fine articolo.


Vi si aggiungono quattro risoluzioni finali senza titolo, che in taluni punti risultano pure illeggibili. Don Meneghelli scrive che la scrittura è diversa da quella del resto per cui si tratta verosimilmente di aggiunte. Due lo sono certamente, furono infatti scritte "de novo" da un tal Donato Galgiani figlio, secondo i documenti in possesso di don Meneghelli, del prete Pietro Galgiani.

Due riguardano i boggesi di Nebi ed elencano proibizioni di spostamento o di transito su strade o sentieri prima di determinate scadenze. Sono interessanti soprattutto per la toponomastica; vi sono infatti menzionati, oltre a Nebi, le Scarpole, "Roncherio", le Carbonere, "Predollo", "Ranchono", "l'orto del Cucco", Onsernone, Cratolo, Zerbium (sulla montagna di Nebi), "Schala" (le Scalate) e il Sasso.

I paragrafi non sono numerati; le risoluzioni non sono nemmeno raggruppate per temi

come siamo abituati vedere al giorno d'oggi e neppure si presentano in ordine d'importanza. Analizzandone i contenuti, esse possono essere comunque sistematate in categorie quali l'amministrazione comunale, la gestione del territorio, l'uso e la cura dei beni comuni, cui vanno aggiunte misure protettive, divieti e norme di polizia.

Il lungo preambolo nel quale sono esplicitati il modo di convocazione dell'assemblea, la data, il luogo, il motivo della stessa, il procedimento seguito per arrivare alla compilazione degli statuti permette di conoscere il nome di famiglie originarie



Verscio in una foto di inizio Novecento. La campagna lo è di nome ... e di fatto e le dimensioni del villaggio non dovrebbero scostarsi molto da quelle di 500 anni fa. Solo l'edificio della chiesa ha subito importanti trasformazioni: l'antica "chiesina" è stata sventrata per permettere la costruzione della monumentale chiesa settecentesca.

rie, alcune oggi ancora esistenti, altre definitivamente scomparse, alle quali risulta però difficile risalire poiché all'epoca di rado si utilizzavano i cognomi. Comunque, fra le persone che parteciparono a quella riunione sono menzionati i Mazza, i Selna, i Galgiani.

Il primo articolo degli statuti concerne, in apparenza, l'ordine pubblico, ma è soprattutto espressione di obbedienza, deferenza e quasi certamente di timore nei confronti del signore di Locarno: non va scordato, a questo proposito, che il Comune di Pedemonte era uno dei "comuni forensi" che da oltre due secoli costituivano il Comune grande di Locarno. Così, gli uomini di Verscio, Cavigliano e Aures-sio, *"In primis providerunt et ordinaverunt..."* che nessuno dovesse dar ricetto né sostenere nemici (ossia ribelli) del "magnifico e potente signore, il signor conte e milite Pietro Rusca suo signore", come pure dei suoi figli e della loro discendenza. Ai ribelli non si dovevano offrire vettovaglie, vantaggi, aiuto, consigli, favori, né soccorso, pena un castigo stabilito dallo stesso signore.

Per inquadrare la situazione, ricordo che la famiglia Rusca aveva sin dal 1451 ricevuto Locarno in feudo dal duca di Milano, feudo che, alla morte di Franchino nel 1466, era passato in successione ai suoi tre figli, tra cui Pietro, che nel 1474 lo ottenne da solo in beneficio. Per poco tempo però, poiché fu destituito *"per la mala et perversa natura de M. Petro Ruscha et maxime contro li homini soy"*.

La salute dell'anima dei singoli ... un problema anche della comunità.

In ben tre articoli, gli statuti affrontano problemi di ordine prevalentemente morale e religioso, quando si occupano dei bestemmiatori e di chi non frequenta le funzioni religiose.

Per chi bestemmiava Dio e i Santi, i vicini pedemontesi stabilirono e ordinaronone che il console

potesse intervenire e condannarlo al pagamento di una multa di venti soldi terzoli, dopo averlo apertamente definito ladro, bugiardo, falso, fellone, spregiuro e invitato a volersi ravvedere.

Per quanto attiene alle funzioni religiose mi piace immaginare la chiesa gremita di fedeli, magari costretti a parteciparvi, seduti o inginocchiati in ammirazione dei dipinti che correvaro in lunghe fasce decorative sulle pareti e raccontavano loro le storie dei Vangeli. L'epoca in cui entrarono in vigore i nuovi statuti è quella del passaggio dalle pitture duecentesche - appena cancellate o che stavano per esserlo sotto uno strato d'intonaco che sarebbe divenuto il supporto per gli affreschi di Antonio da Tradate e dei suoi allievi - a quelle che oggi ancora possiamo ammirare.

Negli statuti si legge che almeno un membro per famiglia doveva partecipare alle funzioni religiose (letaneas), che si tenevano ogni lunedì nella chiesa di San Fedele. Chi non avesse ossequiato a questo ordine sarebbe stato punito con una multa di cinque soldi terzoli da versare alla stessa Chiesa. La stessa ammenda era pure comminata a chi non frequentava le altre funzioni religiose, che potevano esserci nel comune.

Tutti i lunedì, nella parrocchiale, si recitava pure l'Ufficio ed anche a questa funzione era richiesta la presenza di un membro per famiglia, con l'obbligo di restarvi sino alla fine.

Pure il riposo festivo era prescritto e controllato: lavorare o far lavorare sia nei campi che in casa era severamente vietato nelle festività prescritte dalla Chiesa come pure in quelle particolari *"de voto"*, come il primo venerdì di marzo, il giorno di San Ferriolo (?), la vigilia di San Lorenzo, il giorno di San Materno, quello di San Nicola e di San Rocco.

A dimostrazione di come la religiosità permeasse ogni momento della vita comunitaria e privata, mi sembra valga la pena ricordare un esempio di rispettosa devozione verso questa dimensione della vita e cioè la proibizione di transitare con le bestie lungo la strada in cui sarebbero passate le processioni e ciò dalle calende di marzo sino alla vigilia di San Simone. Detta strada andava dall'*"orto del cuoco"* alla casa di un tal Romerio, soprannominato *"Delli"* che si trovava nella

località chiamata "Erxello".

Disposizioni e divieti, anche per gli animali

Il vitto dei nostri antenati doveva essere abbastanza variato. Si legge infatti che uva, castagne, rape, miglio, panico, segale, frumento, fave, fagioli, ceci, come pure altri legumi e frutti erano coltivati sul territorio. Questi prodotti, indispensabili per l'alimentazione, dovevano essere comunque protetti da furti o eventuali danni provocati dall'uomo o dagli animali.

Multe severe colpivano i ladri a dipendenza se il furto era avvenuto di giorno o di notte. Per evitare che gli animali provocassero danni ai campi e alle colture vi era infine una serie di norme da seguire.

Innanzitutto a partire dalle calende di marzo, buoi e mucche che restavano al piano dovevano rimanere rinchiusi. Inoltre, dalle calende di maggio sino alla vigilia della festa di San Simone bisognava allontanare dal piano le bestie in genere .

I buoi non potevano essere portati in campagna dalle calende di aprile sino alla festa di Ognissanti senza portare l'adeguata museruola (*brentis - cavagnolis*) sotto pena di venti soldi terzoli. Inoltre, sempre dalle calende di aprile, ma sino alla festa di san Bartolomeo vi era pure la proibizione di recarsi con buoi, vacche e carro a lavorare negli appezzamenti privati.

Anche i maiali potevano costituire un pericolo per le colture per cui non potevano circolare liberamente tra le calende di maggio sino ad Ognissanti. Il giorno di Sant'Antonio essi venivano pure *"ferrati"*, cioè si applicava loro sul muso un ferro, perché non grufolassero.

Chi infine possedeva cani o cagne li doveva *"intarozare cum tarazio"* (oggi, in dialetto tarél), cioè munirli di un bastone sospeso al collo che venisse a porsi orizzontalmente davanti alle zampe al fine di impedire loro di correre attraverso i coltivi al tempo della maturanza.

Nel nostro caso, il divieto veniva introdotto nel periodo della raccolta dell'uva; la proibizione andava dal 10 di agosto sino alla conclusione della vendemmia.

Per tutti vi era poi la proibizione assoluta di tenere sul territorio comunale né cavalli, né caralle, né asini, né asine.

La paura del fuoco

Gli incendi hanno sempre terrorizzato e angosciato l'uomo, in particolare quello dell'antichità. Possono infatti distruggere e annientare in un baleno il lavoro di una vita.

Perciò, per non correre rischi erano severamente puniti con multa e risarcimento dei danni coloro che provocavano incendi, anche involontariamente sul territorio comunale.

Erano pure puniti coloro i quali, al suono della campana a stormo o alla notizia di un incendio, non si mettevano a disposizione per lo spegnimento accorrendo con i propri utensili, compreso un recipiente per l'acqua.

Scorrendo i vari articoli si potrebbero enumerare ancora una quantità considerevole di proibizioni, immediatamente sanzionate qualora non fossero state rispettate, come pure una serie di disposizioni perché lo sfruttamento delle esigue risorse si rivelasse il più redditizio possibile.



Ci si potrebbe soffermare su come e quando si poteva arare, sul divieto di recintare le proprietà comuni, sulla proibizione di piantarvi alberi o di vendemmiare prima della festa della Madonna di settembre, sul divieto di strappare i termini e modificare di conseguenza l'esattezza dei confini. Toccare i termini era ritenuto peccato gravissimo. Anche da noi, come altrove, vi era la credenza che le anime dei colpevoli erano condannate a girovagare senza pace per i campi o sui monti. Vi sono pure menzionate indicazioni per quanto riguardava il falciare il fieno, lo "stramare", il perticare, sulla manutenzione dei muri e delle strade.

Un'attenzione particolare era dedicata all'albero per eccellenza, il castagno, che nessuno doveva permettersi di danneggiare sotto pena di venti soldi terzoli e del risarcimento dei danni sulla base di quanto avrebbero stabilito gli stimatori comunali.

Una proibizione speciale vigeva per i mugnai che operavano sul territorio comunale: non potevano macinare né far macinare, ne pestare il grano, né utilizzare il forno dalla sera del sabato al suono dell'Ave Maria della domenica sera.

Le faule

Ben sei capitoli riguardano le faule, cioè i boschi e i pascoli in cui esisteva il divieto di tagliare gli alberi o di pascolo. Dopo la festa di San Bartolomeo, nelle faule, i possessori di bestiame dovevano portarle al pascolo secondo le indicazioni del console e della maggioranza dei vicini.

Paragrafi precisi si riferiscono quindi alle faule del comune, Vii, Salmons, Cratolo e a coloro che vi vantano diritti.

Questi articoli nei quali sono delimitate le zone accessibili o meno alle mucche sono soprattutto interessanti per lo studio della toponomastica dei monti: sono infatti menzionate, oltre a quelle citate, altre località: Melluno, Merguna (?), Nebi, Curto gniellio, Sasselio de la larice (?), il Corte della Betulla, la Bolla, la Valle della Bolla, Forcola, Piano di pozzolo.

Qualora si fosse reso necessario, era possibile che altre zone o addirittura l'intero territorio comunale, venissero infaulati, come avvenne nel 1500, nel corso di un'assemblea tenutasi la domenica 9 febbraio, sotto il mandato del consolle Pietro Brontali (?).

Si può leggere infatti che i vicini o perlomeno la maggior parte di loro, sempre riuniti sul sa-

grato della chiesa di San Fedele decisero di "salvare" per due anni gli alni (*alnizias*) posti "in gera" sotto le campagne di Verscio e Cavigliano. Allo stesso modo decisero di proteggere tutti i larici (*larixij*) situati sopra la montagna di Salmone, le betulle (*bedellias*) e i roveri (*robora*) su tutto il territorio comunale. Per proprio uso era consentito praticare qualche taglio nel faggeto. Dovette trattarsi certamente di una decisione straordinaria, dettata da situazioni contingenti gravi, purtroppo non menzionate, perché a un membro di ogni famiglia fu richiesto di giurare di rispettare i divieti votati


* * *

In queste pagine, spulciando qua e là gli statuti alle ricerca di qualche gustosa curiosità, ho cercato di aprire una finestra sulla vita dei nostri antenati del tardo Medioevo, senza nessuna pretesa di essere esaustivo: non sarebbe, del resto, il caso per una rivista come la nostra.

Dalla lettura degli stessi emerge, come in altri coevi, l'importanza che veniva data alla vita comunitaria che prevaleva nettamente su quella privata. Talune usanze e prescrizioni si protrassero nel tempo per alcuni secoli ancora: il Medioevo, da noi, non si conclude, come si legge nei libri di storia, con la scoperta dell'America! Lo attestano altri "ordini" comunitari, come, ad esempio, quelli di Tegna del 1804 e del 1857 di cui scrisse nel n. 35 della rivista.

Ho tralasciato di proposito di soffermarmi sugli articoli inerenti all'organizzazione comunale come l'elezione del console, dei credenziali, dei canepari, del loro giuramento, del loro potere, dei loro

"Chiesina di Verscio". "Il bacio di Giuda", affresco duecentesco riscoperto sotto uno strato di calce durante i restauri degli anni '40. Faceva parte del complesso pittorico che decorava le pareti della navata dell'antica chiesa. Secondo don Robertini è una scena unica in tutta l'arte romanica del Canton Ticino (foto Fredo Meyerhenn).



compiti, della funzione degli stimatori, ecc. Prima di tutto poiché per interpretarli è necessario avere conoscenze della lingua latina che personalmente non possiedo, come pure maggiore preparazione nella lettura e interpretazione dei documenti medievali. In secondo luogo perché costituiscono una parte assai considerevole degli statuti per cui potrebbero diventare argomento per un altro articolo.

Comunque, c'è da augurarsi che agli statuti in questione ponga presto mano qualche storico, che ne approfondisca i contenuti e ce li consegni integralmente in versione italiana, come è stato fatto, negli anni passati, per quelli di altri comuni ticinesi. Ci farebbe un bel regalo e sarebbe un'occasione di arricchimento storico-culturale per l'intera regione.

mdr

Vocabolario

Camparo: guardia campestre, guardiano, sorvegliante

Canepero: colui che teneva la cassa e i conti; vi era di solito quello della vicinia e quello della chiesa

Console: colui che ricopriva una carica analoga a quella del sindaco odierno

Credenziaio: chi fa parte del "consiglio di

credenza" col console; i municipali odierni

Faula: bosco o pascolo protetto

Infaulare o faulare: proibire qualsiasi taglio

di vegetali nel bosco o qualsiasi pascolo

Stimatore: incaricato della misurazione dei terreni e delle stime

Vicinanza: la totalità dei vicini, ma anche la riunione dei vicini in assemblea

Vicinia: territorio del comune

Vicino: abitante del comune

Bibliografia

- Giuseppe Mondada, *Statuti di Minusio, in Minusio: note storiche*, S.A. Grassi & Co., Istituto Ticinese d'Arti Grafiche ed Editoriale, Bellinzona 1944

- Giuseppe Mondada, *Gli statuti e ordinamenti vicinali di Fusio* editi e annotati da..., in Strumenti e documenti n. 4, Humilibus consentientes, Bellinzona 1972

- Giuseppe Mondada, *Gli statuti e ordinamenti vicinali di Cerentino* editi e annotati da..., in Strumenti e documenti n. 5, Humilibus consentientes, Bellinzona 1977

- Pier Giacomo Pisoni - Romano Broggini, *Statuti volgari e latini della comunità di Centovalli, Alberti, Società dei Verbanisti*, Intra 1992

- Pier Enea Guarnerio, *Note dialettologiche agli Statuti latini dell'antico comune di Pedemonte*, in BSSI XXXIII, 1911

- Carlo Salvioni, *L'elemento volgare negli Statuti latini di Brissago, Intragna e Malezzo*, in BSSI XIX, 1897

Titoli dei paragrafi degli Statuti pedemontesi del 1473

Titoli latini

- Capitolo introduttivo (preambolo)
 - Quod nulla persona debeat receptare rabellos
 - De modo elligendi consulem
 - De sacramento dando consuli
 - De Canepario elligendo pro ecclesia
 - De sacramento dando creditariis
 - Qualiter Jurare debet caneparius ecclesie
 - De sacramento fiendo per vicinos
 - De sacramentis fiendis per officiales
 - De Jure faciendo per consullem
 - De causis non nominandis contra commune
 - De causis officialium communis
 - De illos qui vetaverint consuli vel suis officialibus
 - De malefactoribus fructuum
 - De parabullis dandis creditoribus
 - De vicinis qui debent esse ad consilium
 - De ratione redenda per consules et caneparius
 - De festis vettis
 - De vicinis debentibus ire ad corpus defonti
 - De terra non aranda intus
 - De terminis non strepandis
 - De igne non ponendo
 - De condemnationibus factis iniuste
 - Quod extimatores debeant ire ad extimandum
 - Quod nulla persona debeat arare ultra terminos
 - De feudo consulis
 - De feudo caneparij ecclesie
 - De feudo creditariorum
 - De herba et invexo non ponendis in creghis
 - De canzelatione bachuli
 - De condemnatis
 - De terra communis non accipienda nec claudenda
 - De illis qui non habuerunt suam partem vicinoris
 - Quod nullus molinarius debeat masinare
 - De illis qui non vadunt ad letaneas
 - Quod omni die lune stare debeant ad officium
 - De ellimoxinjs colligendis
 - Quando ferrari debent sues
 - Quando debetur habuisse clauxum a bobus
- Capitolo introduttivo
 - Che nessuno debba ospitare ribelli
 - Del modo di eleggere il console
 - Del giuramento del console
 - Dell'elezione del caneparo della chiesa
 - Del giuramento dei credenziali
 - Come deve giurare il caneparo della chiesa
 - Del giuramento per i vicini
 - Dei giuramenti per gli ufficiali
 - Delle leggi che reggono l'agire del console
 - Delle cause non chiarite contro il comune
 - Delle cause contro gli ufficiali
 - Di coloro che ...
 - Dei frutti delle malefatte
 - Delle licenze date ai creditori
 - Dei vicini che debbono partecipare alle riunioni
 - Del rendiconto dei consoli e canepari
 - Dei divieti festivi
 - Dei vicini che debbono andare ai funerali
 - Della terra da non arare
 - Del non strappare i termini
 - Del non causare incendi
 - Delle condanne ingiuste
 - Perché gli stimatori debbano recarsi a stimare
 - Che nessuna persona ari oltre i termini
 - Del compenso del console
 - Del compenso del caneparo della chiesa
 - Del compenso dei credenziali
 - Del non depositare erba ed erbacee lungo le strade di campagna
 - Della cancellazione nel libro dei conti
 - Dei condannati
 - Del non appropriarsi né chiudere la proprietà comune
 - Di coloro che non hanno la loro parte di pascolo al piano
 - Quando i mugnai non devono macinare
 - Di coloro i quali non vanno alle funzioni
 - Perché ogni lunedì debbano presenziare all'Ufficio
 - Delle elemosine da recuperare
 - Quando i maiali devono essere "ferrati"
 - Quando i buoi devono essere rinchiusi



Stalle e cascine a Rie. Già nel 1473 è menzionata negli statuti l'esistenza di "habitaculum" sui monti ove si risiedeva con il bestiame.

- De bestijs condempnandis	- Delle condanne delle bestie
- De bestijs non debentibus ire in possessiones	- Delle bestie che non devono andare nei terreni privati
- Quando non debent teneri bestias in piano	- Quando non si devono tenere bestie al piano
- Quando non debent venire ab alpibus	- Quando non devono recarsi sugli alpi
- Incipiunt fabulle montanearum	- Inizio delle faule delle montagne
- Quod nulla persona debeat se absentare a fabula	- Affinché nessuna persona debba recarsi in una faula
- Fabulla de Vuy	- La faula di Vii
- Fabulla de selmono	- La faula di Salmone
- Fabulla de Cratollo	- La faula di Cratolo
- De dampno castanicorum	- Del danno dei castagni
- Quod nulla persona debeat segare nec restelare stramen	- Affinché nessuna persona falci né rastrelli strame
- De stramine nec dampno non faciendo in petijs	- Dello strame e del danno da non farsi negli appezzamenti
- De bestijs non conducendis a montanea in piano	- Del non portare le bestie dalla montagna al piano
- De faciendo robare occaxione fodiorum et condempnationum	-
- De bestijs non transiendis a strata letanearum infra	- Delle bestie che non devono transitare lungo la strada delle processioni
- De illis qui non debent ire ad viciniantiam	- Di coloro che non debbono recarsi alla vicinanza
- De bestijs non tenendis a strata de crestuno infra	- Delle bestie che non debbono essere tenute sotto alla strada di Crestuno
- De jura redendo per consulem forensibus	-
- De baylia data consuli	- Del potere dato al console
- De baylia data illis de credentia	- Del potere dato a quelli del consiglio di credenza
- De illis qui non currunt a extinguendum ignem	- Di coloro che non corrono a spegnere gli incendi
- Nemo possit se conqueri extra suum comunem occaxione condempnationum	- Nessuno può lagnarsi fuori del proprio comune in caso di condanna
- De eodem vel quaxi	- Di quanto sopra o quasi
- De canibus interozandis	- Dell'impedire ai cani di correre
- De vendemjjs fiendis	- Del vendemmiare
- De plantis non plantandis	- Delle piante che non si devono piantare
- De denuntijs portandis	- Delle denunce da presentare
- De aqua rialis de Varcio	- Dell'acqua del riale di Verscio
- De herbis non colligendis in possessionibus alicujus	- Del non raccogliere erbe nelle altrui proprietà
- Quod nulla persona teneat equum nec asinum	- Affinché nessuna persona tenga né cavalli né asini
- De ... cum carro in alienis petijs	- Del non recarsi con il carro negli appezzamenti altrui
- Qualiter eligi debent credentialios camparios et extimatores	- In quale maniera debbono essere eletti i credenziali, i campari e gli stimatori
- De salario soldatorum dicti communis	- Del salario dei soldati del comune
- De denuntiamento exigisse pignera	- Della denuncia dei pignoramenti
- De feudo dando illis qui vadunt pro comune	- Del compenso da dare a coloro che operano per il comune
- De illis qui se appellant extra suum comunem	- Di coloro che si appellano al di fuori del proprio comune
- De pena campariorum et officialium non portantes condempnations	- Della pena dei campari e degli officiali che non consegnano le condanne
- De decima non petenda	- Della decima che non può essere pretesa
- De modo extimandi robariam factam in comuni	- Del modo di stimare i pignoramenti eseguiti nel comune
- De stratis aptandis	- Della manutenzione delle strade
- De dampno facto alicui persone dicti communis	- Del danno fatto ad alcune persone di detto comune
- De derupatione murorum	- Del danno ai muri
- De bobus non eundis in campagniam	- Dei buoi che non debbono andare in campagna
- De illis qui blasfemant Deum et sanctos	- Di coloro i quali bestemmiano Dio e i Santi
- De furto facto	- Del furto
- De non segando nec perticando res comunes	- Del non falciare né perticare sul territorio comune
- (Quod consul non) dimittat debitum elapso suo anno	- Affinché il console non dimentichi il suo debito annuale

- Seguono due risoluzioni senza titolo
- Segue una risoluzione senza titolo, scritta "de novo" come la precedente da Donatus de Galgiano
- Segue un'ultima risoluzione datata 9 febbraio 1500

